

L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' E' REGOLATO DALLA LEGGE N.223 DEL 23 LUGLIO 1991 E DAL DECRETO LEGGE N. 148 DEL 20 MAGGIO 1993 (CONVERTITO IN LEGGE N. 236 DEL 19 LUGLIO 1993), VISIONABILE AL SEGUENTE LINK <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-07-27&atto.codiceRedazionale=091G0141¤tPage=1>

LICENZIAMENTI COLLETTIVI EX. L.223/91 NOTE INFORMATIVE PER LE AZIENDE SULLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DI CUI ALLA L.223/91.

N.B.

DAL 1° LUGLIO LE FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORO SVOLTE DALLE PROVINCE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, SONO DI COMPETENZA DELLA REGIONE, CHE LE ESERCITA ATTRAVERSO L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

L'impresa che intende avviare una procedura di licenziamento collettivo deve darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza delle stesse, alle OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle rispettive Associazioni di categoria.

Identica comunicazione deve essere contestualmente inviata tramite PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università-Area Agenzia regionale per il lavoro-servizio lavoro e pari opportunità con sede in Trieste, via S. Francesco, 37. Qualora l'eccedenza di personale riguardi unità produttive ubicate in più Regioni al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali . [rif. art. 4, co. 4 e co. 15 L.223/91].

La comunicazione deve contenere l'indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare la mobilità; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo [rif. Art. 4, co. 3 L.223/91]

Documenti da allegare alla comunicazione di AVVIO della procedura:

1. Copia della ricevuta del versamento INPS (somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori eccedenti), nei casi previsti dalla legge [rif. Art. 5, co. 4 L.223/91];
2. ALL. 1 SCHEDE DATI STRUTTURALI

ACCORDO/MANCATO ACCORDO

Entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, si procede ad un esame congiunto tra le parti che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa. La stessa dovrà informare per iscritto gli uffici competenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e

università-Area Agenzia regionale per il lavoro-servizio lavoro e pari opportunità sul risultato della consultazione e sui motivi dell'eventuale esito negativo [rif. Art. 4, co. 5 e co. 6 L.223/91].

In caso di mancato accordo, le parti, con la mediazione degli uffici competenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università-Area Agenzia regionale per il lavoro-servizio lavoro e pari opportunità, devono effettuare un ulteriore esame della materia per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.

Tale esame deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta (qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a 10, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà)[rif. Art. 4, co. 7 e co. 8 L.223/91].

Raggiunto l'accordo o esperita la procedura amministrativa di cui sopra, l'impresa trasmette copia del verbale (di accordo o di mancato accordo) al competente ufficio e ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati deve essere inviato ai competenti uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università-Area Agenzia regionale per il lavoro-servizio lavoro e pari opportunità e alle associazioni di categoria [rif. Art. 4, co. 9 L.223/91] utilizzando il seguente modulo ALL. 2 SCHEDA LAVORATORI LICENZIATI.

Qualora l'impresa preveda per gli esuberi una mobilità scaglionata nel tempo – comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall'accordo- la stessa dovrà inviare all'ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando sempre la ALL. 2 SCHEDA LAVORATORI LICENZIATI.

VIZI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO

Gli eventuali vizi della comunicazione di cui all'art. 4, co.2 L.223/91 possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale.